

Documento inviato a mezzo e-mail: servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it

Spett.
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macro prudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano, 53
00184, ROMA

OSSERVAZIONI, PROPOSTE E DOMANDE DI BANCA DELLE MARCHE SPA IN A.S., INERENTI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE RELATIVO ALLA PROPOSTA CHE BANCA D'ITALIA INTENDE FORMULARE AL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO, PER DARE ATTUAZIONE ALL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL TESTO UNICO BANCARIO

In relazione al Documento per la consultazione indicato in epigrafe, si formulano le seguenti osservazioni, proposte e domande.

### 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

All'art. 2 viene indicato l'ambito di applicazione della delibera, prevedendo che la stessa si applichi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito. L'articolo 4 si applica in particolare "ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito".

Al fine di evitare equivoci nell'interpretazione e conseguente applicazione delle citate norme, sarebbe opportuno che le tipologie di "operazioni" a cui le stesse si applicano venissero maggiormente dettagliate, precisando:

- se, come sembra, l'art. 4, con l'espressione "rapporti regolati in conto corrente", si riferisce unicamente a rapporti che non possono prescindere da un c/c, sia per quanto riguarda gli impieghi che per quanto riguarda la raccolta;
- se, in relazione agli affidamenti, in linea con il dubbio interpretativo di cui al punto precedente, siano da considerare solo le aperture di credito in c/c e non anche altri rapporti (es. mutui, anticipi di portafoglio commerciale, import/export e altri finanziamenti non gestiti nella forma di apertura di credito in c/c), le cui operazioni potrebbero essere comunque regolate (per quanto riguarda le relative scritture di addebito e accredito) in un conto corrente.
  - In relazione a tali rapporti, che possono prescindere da un c/c, apparirebbe infatti legittimo addebitare sin dalla relativa scadenza il c/c (con apercredito capiente) per gli importi dovuti dal cliente, comprensivi di una quota capitale e di una quota interessi corrispettivi/moratori (rate mutuo, ripiano di anticipi e finanziamenti,...);
- i criteri con i quali gli interessi su affidamenti a scadenza divengono esigibili, sia nel caso in cui la scadenza ricada nello stesso anno in cui l'affidamento è stato concesso sia nel caso in cui invece vada oltre il 31/12 dello stesso anno.





Si segnala, inoltre, che un'interpretazione letterale del provvedimento consentirebbe di "non capitalizzare" interessi creditori anche con riferimento alle operazioni di raccolta non regolate in conto corrente (es. depositi a risparmio, conti deposito,...... ecc.) e, pertanto, si chiedono chiarimenti su come sia necessario operare per il riconoscimento degli interessi calcolati al 31/12 o, ad esempio, alla scadenza di un vincolo.

# 2) TERMINE DI DECORRENZA DELL'ESIGIBILITÀ

All'articolo 4 comma 4 viene previsto che gli interessi attivi e passivi divengano esigibili decorsi 60 giorni dal "ricevimento" dell'estratto conto.

Tale previsione, se mantenuta in tali termini, porrebbe a carico dell'Intermediario un onere di verifica e gestione del ricevimento della documentazione da parte di ogni singolo cliente di evidente ed eccessiva onerosità.

Peraltro, anche l'eventuale previsione contrattuale di un termine superiore a 60 giorni, finalizzata ad una maggiore certezza in ordine all'avvenuta ricezione dell'estratto conto (o alla presunzione della ricezione), sarebbe tutelante per i clienti con interessi passivi, ma sfavorevole per i clienti che avessero maturato interessi creditori e pertanto oggetto di prevedibili contestazioni da parte degli stessi.

- Appare, quindi, opportuno che il congruo periodo per l'esigibilità degli interessi venga indicato attraverso un termine fisso, certo e univoco, sia per gli interessi attivi che per quelli passivi (es: data fissa o, al limite, 60 gg dalla data riportata sull'estratto conto); ciò consentirebbe di superare le problematiche legate alla ricezione.
- Si evidenzia, inoltre, che il tema dell'esigibilità ha anche impatti ulteriori, che beneficerebbero di opportuni chiarimenti al fine di evitare il proliferare di contenzioso con la clientela; ad esempio:
  - o in caso di richiesta di chiusura di un conto corrente su cui sono maturati nel periodo interessi passivi per il cliente, per procedere alla chiusura definitiva del conto nel rispetto delle altre normative di settore tra cui la "Trasparenza" o la portabilità, ai sensi dell'art. 4, comma 6, sembrerebbe potersi procedere all'addebito immediato operando come avviene attualmente senza quindi computo del periodo di esigibilità (che diverrebbe altrimenti elemento dilatorio/ostativo alla portabilità stessa);
  - o in caso di interessi creditori conteggiati ma non ancora esigibili, laddove il cliente avesse necessità di utilizzare il relativo importo (es. pagamento assegno, sdd, ...), la Banca appare legittimata, a rigore, a non estinguere i titoli/respingere gli addebiti, non avendo ancora il cliente la disponibilità delle somme relative a detti interessi; tale operatività tuttavia sarebbe prevedibilmente oggetto di contestazioni.
    - Tale problematica rafforza ancora di più l'esigenza che la normativa stabilisca un termine certo per l'esigibilità degli interessi.

### 3) AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DEGLI INTERESSI PASSIVI

L'articolo 4 comma 4 sancisce che "decorso il termine di 60 giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale".

L'articolo 4 comma 5 sancisce che "il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi".

Fermo restando che in caso di conto corrente con <u>saldo contabile positivo</u> appare legittimo l'addebito in conto degli interessi passivi (per il cliente) divenuti esigibili (pagamento degli interessi con fondi propri del





cliente), il tenore letterale del comma 4 potrebbe far insorgere il dubbio che in caso di <u>saldo contabile</u> <u>negativo assistito da un'apertura di credito capiente</u> il cliente debba autorizzare volta per volta, ad esigibilità maturata, l'addebito degli interessi nel conto corrente; ovviamente una gestione della specie sarebbe particolarmente onerosa (per non dire insostenibile) per l'Intermediario e potrebbe rivelarsi addirittura sfavorevole per il cliente che dovrebbe ogni volta recarsi appositamente in filiale e che, in caso di impossibilità o ritardo, si troverebbe a sopportare eventuali interessi di mora (potenzialmente più gravosi) sugli interessi passivi esigibili non ancora pagati.

Il suddetto dubbio in ordine alla necessità di un'autorizzazione *ex post* per l'addebito di interessi passivi su conti con fidi capienti, potrebbe risultare rafforzato dal fatto che il comma 5 prevede espressamente la possibilità di una specifica previsione contrattuale (e dunque di un'autorizzazione *ex ante* da parte del cliente) solo per disciplinare la possibilità di utilizzo, al fine del pagamento degli interessi passivi, di disponibilità pervenute nel conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito successivamente alla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili.

- Si richiede, pertanto, che l'ultimo periodo del comma 4 venga riformulato in analogia alla previsione del comma 5, prevedendo cioè la possibilità di stabilire in contratto che, dal momento in cui gli interessi sono considerati esigibili, gli stessi possano essere addebitati nel conto di regolamento in presenza di un'apertura di credito con capienza sufficiente al pagamento degli interessi, ciò, come detto, anche a vantaggio del cliente che altrimenti, potrebbe trovarsi a dover pagare anche eventuali interessi di mora; e che quanto previsto dal comma 5 sia riferibile ai casi di incapienza del conto.
  - In tal modo, la complessiva disciplina apparirebbe più coerente, nel senso che, a fronte di idonee previsioni contrattuali, gli interessi passivi potrebbero essere addebitati nel conto di regolamento solo in caso di disponibilità in conto (per la presenza di un saldo positivo o per l'esistenza di un'apercredito capiente), e ciò alla data in cui gli interessi divengono esigibili; per contro, in caso di incapienza gli interessi verrebbero pagati utilizzando successivi accrediti.
  - Ciò eviterebbe che, in assenza di disponibilità in conto, gli interessi rimangano contabilizzati separatamente, con eventuale applicazione del tasso moratorio, fino a quando il cliente non autorizza l'addebito o provveda al pagamento in altro modo.
- Inoltre si richiede di chiarire se, qualora la disponibilità sul c/c copra solo parzialmente la somma dovuta per interessi, la banca sia legittimata ad effettuare recuperi parziali sulla base della disponibilità presente in c/c.
- 4) VALUTA ACCREDITO/ADDEBITO INTERESSI INTERESSI DI MORA PAGAMENTO IN C/C DEGLI INTERESSI DI MORA SUGLI INTERESSI PASSIVI NON PAGATI
  - Appare inoltre utile chiarire se, in caso di mancato pagamento degli interessi passivi da parte del cliente alla data di esigibilità e nell'impossibilità di effettuare l'addebito (per assenza di disponibilità in c/c), laddove il cliente costituisca nuova disponibilità, si possa procedere all'addebito degli interessi con valuta retroattiva pari alla data di esigibilità in luogo del computo degli interessi di mora (che potrebbero infatti essere maggiormente sfavorevoli al cliente).
  - Atteso che, in caso di inadempimento transitorio del cliente al pagamento degli interessi dovuti, l'applicazione degli interessi di mora costituirebbe strumento alternativo alle ben più pesanti conseguenze della domanda giudiziale o del recesso, si richiede di chiarire se l'introduzione dell'interesse di mora nell'ambito dei contratti di conto corrente ed apercredito in essere che non





Direzione Controllo Rischi Funzione di Conformità

lo prevedano, possa essere effettuata mediante proposta di variazione unilaterale ai sensi dell'articolo 118 TUB utilizzando quale giustificato motivo l'adeguamento alla normativa come previsto dall'art. 5 comma 2 della bozza di delibera in consultazione.

Si richiede, inoltre, di chiarire se, in caso di mancato pagamento degli interessi passivi con conseguente applicazione degli interessi di mora (a decorrere dalla data di esigibilità), sia possibile addebitare l'intero importo (interessi non pagati più mora) nel conto corrente appena si ripristini una qualche disponibilità, andando eventualmente in utilizzo di un'apertura di credito ritornata capiente, secondo il meccanismo dell'articolo 4 (per il quale si rimanda alle osservazioni di cui ai punti che precedono); in tal caso ovviamente l'addebito andrebbe effettuato con valuta pari alla data di addebito ovvero pari alla data in cui si ricostituisce disponibilità, anche parziale.

# 5) FINANZIAMENTI CON PIANO DI RIMBORSO RATEALE

L'articolo 2 al comma 2 indica, facendo riferimento solo alle operazioni di raccolta e di esercizio del credito di cui al comma 1, che la produzione di interessi "è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articolo 3 e 4" e al comma 3 rimanda al codice civile per la produzione di interessi moratori.

L'articolo 3, senza alcuna limitazione in ordine alle tipologie di rapporti e facendo riferimento solo alle operazioni di raccolta e di esercizio del credito di cui all'articolo 2, sancisce che "gli interessi maturati non possono produrre interessi".

In ordine agli interessi moratori, preso atto del rinvio al codice civile, riteniamo rimanga non completamente risolta l'esigenza di chiarezza interpretativa che aveva indotto il CICR ad affermare, all'art. 3 della delibera del 9.2.2000, che, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata o in caso di risoluzione del contratto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza o dalla data di risoluzione sino al momento del pagamento, fermo restando che su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

 Appare opportuno, al fine di non ingenerare controversie interpretative e conseguenti difformità di applicazione della norma, che venga espressamente fatto salvo l'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000 o, comunque, ribadito, fermo restando che gli interessi di mora non sono produttivi di interessi, quanto indicato nello stesso in ordine alla legittimità della previsione contrattuale degli interessi di mora per i finanziamenti con piano di rimborso rateale.

### NORMATIVA ANTIUSURA

Le attuali disposizioni in materia di rilevazione del TEGM prevedono la segnalazione trimestrale del TEGM praticato dalla Banca con la conseguenza che i controlli sulle singole posizioni dei clienti rientranti nelle categorie conti correnti (cat. 1 a) b) e c)) e nella categoria "anticipi e sconti commerciali" ancorché non gestiti in c/c, avvengano con analoga cadenza. Inoltre, per il calcolo del TEG è previsto che:

- a. "gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato";
- b. "I numeri debitori sono dati dal prodotto tra i capitali e i giorni; nel caso di conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale così detto "scalare"";
- c. gli oneri sono calcolati su base annua come definito dalle Istruzioni di Vigilanza e dalle relative FAC.

du



Ciò premesso appare opportuno coordinare le diverse normative e chiarire come gli intermediari dovranno comportarsi per adempiere, nelle more, alle diverse disposizioni, e in particolare:

- le competenze diverse dagli interessi potranno continuare ad essere addebitate trimestralmente?
- gli interessi dovranno, comunque, continuare ad essere conteggiati trimestralmente al fine di verificare il rispetto delle soglie usura tempo per tempo vigenti, per poi essere ricalcolati al 31/12 (es: presenza di partite antergate rispetto al calcolo effettuato a fine trimestre o necessità di abbattimento degli oneri annualizzati) in occasione della produzione dell'estratto conto con cui vengono comunicati al cliente?
- gli oneri, qualora si debba procedere ad un controllo trimestrale del TEG, come debbono essere annualizzati? E' possibile prevedere un'annualizzazione mista fino al raggiungimento dei 12 mesi con riferimento all'anno in corso senza recuperare i periodi pregressi e chiusi con regole differenti?

BANCA DELLE MARCHE SPA in a.s. Direzione Controllo Rischi

Il Responsabile

ott. Carmine Candolfo

Jesi, 07/10/2015

Myla